SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. **188**.

Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il quale è stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, ma che è comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;

Rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori;

Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione;

Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3;

Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull'atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Requisiti minimi delle Province

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;

b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-*bis*»;

c) all'articolo 21, comma 3, la lettera *e)* è abrogata.

2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.

Art. 2.

Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario

1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara- Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell'Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province

1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera *a)* del comma 1 del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.

3. La denominazione delle Province può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.

4. Ai Comuni già capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.
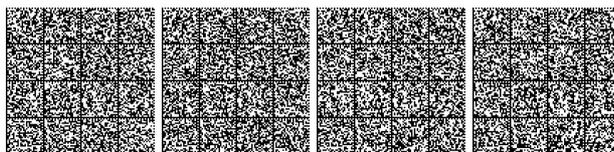
Art. 4.

Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territorio

1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.»;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale.».

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera *b)*, i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture presidiarie in relazione alle specifiche finalità ivi previste e conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la possibilità di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalità e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali.

Art. 5.

Disposizioni relative alle Città metropolitane

1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»;

b) al comma 2-*bis*, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»;

c) al comma 3-*bis*, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;

d) il comma 3-*ter* è abrogato;

e) al comma 3-*quater*, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»;

f) al comma 4, lettera *c)*, prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-*bis*» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il *referendum* e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale,»;

g) il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Il consiglio metropolitano è composto da non più di dieci componenti.»;

h) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:

a) nei casi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;

b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera *c)*, secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-*bis*. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera *a)*, o, nel caso di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»;

i) al comma 7, dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«b-*bis*) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso.

Art. 6.

Successione delle Province

1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove Province istituite subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza.

4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti all'applicazione dell'articolo 17, commi 8 e 10-*bis*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.

2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di
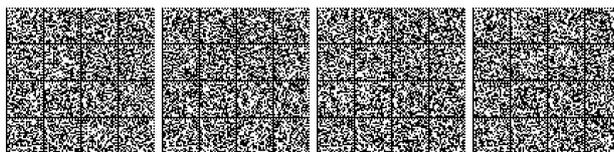
cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.

3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle Province di cui all' articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013.

4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonché le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 2, nonché delle Città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.

7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonché, salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-*bis* del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera *a)*, del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Città metropolitana, ove lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere *b)* e *c)*, si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO
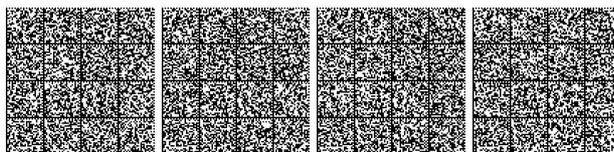
TABELLA
(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce

12G0210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2012.

Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi delle Regioni e degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT

E

IL MINISTRO PER LA COESIONE
TERRITORIALE

Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012 riguardante lo schema di decreto in corso di emanazione, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giungo 2011 n. 118»;

Viste le note del 29 febbraio 2012 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha invitato i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo che non hanno avviato la sperimentazione a dare attuazione al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Viste le note con cui i comuni di Porto Cesareo e di Sospirolo hanno comunicato che non intendono avviare la sperimentazione;

Considerato che, alla data del 30 aprile 2012, i comuni di Torino, Grazzanise, Napoli e Frosinone, non hanno dato seguito alla formale richiesta di avviare la sperimentazione;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente le modalità di attuazione della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede l'esclusione dalla sperimentazione e dal sistema premiante degli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118», che sostituisce il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 di pari oggetto;

Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183 che dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, per gli enti locali che risultano collocati nella classe più virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 volto a definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalità di trasmissione;

Visto l'art. 32 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 6 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1.

Criterio di riparto

1. Per l'anno 2012, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 è attribuito per 12 milioni di euro alle regioni, per 2 milioni di euro alle province e per 6 milioni di euro ai comuni.

Art. 2.

Incremento dell'obiettivo delle Regioni

1. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno, in termini di competenza finanziaria e di cassa, determinati ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elenco:

Regioni	Importo in euro
Basilicata	322.800
Campania	2.298.900
Lazio	2.725.300
Lombardia	3.944.600
Sicilia	2.708.400

Art. 3.

Riduzione dell'obiettivo delle province

1. Le somme previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo articolo, per metà in quota fissa e per la restante metà in proporzione all'obiettivo del patto di stabilità interno.

2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna provincia è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

Provincia	Importo in euro
Biella	103.409
Bologna	181.713
Brescia	201.271
Caserta	127.159
Catania	110.934
Firenze	194.856
Genova	169.479
Pescara	100.547
Potenza	112.625
Roma	431.947
Savona	115.238
Treviso	150.821

Art. 4.

Riduzione dell'obiettivo dei comuni

1. Le somme previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo i seguenti criteri:

a) il 50% è distribuito in proporzione al concorso relativo di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento è definito ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Gli enti con un contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per la suddetta cifra;

b) il restante 50% è assegnato in relazione all'onere che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti sperimentatori. L'onere è valutato in base ad un peso posto pari a 5 per i comuni con meno di 25.000 abitanti, 6 per quelli fino a 50.000 abitanti, 7 per quelli fino a 100.000 abitanti e 8 per quelli maggiori di 100.000 abitanti;

c) i comuni virtuosi per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esclusi dal riparto;

d) il contributo che deriva dalle lettere *a)* e *b)* non può superare per ciascun ente il 6% del concorso al risanamento come definito dall'art. 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. L'eccedenza rispetto al tetto del 6% è ripartita in base al criterio di cui alla lettera *b)*.

2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun comune è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

Comune	Importo in euro
Alba	0
Andora	0
Ascoli Piceno	104.974
Avezzano	73.732
Bari	291.121
Barlassina	36.787
Biella	81.609
Bisceglie	85.221
Bologna	307.822
Brembate di Sopra	55.109
Brescia	0
Bronte	59.262
Budrio	55.278
Cagliari	222.507
Cattolica	64.910
Falconara Marittima	77.938
Fermo	77.795
Firenze	307.822
Frascati	64.279
Genova	307.822
Giussano	56.388
Grottaferrata	57.703
Guglionesi	37.017
Iglesias	74.511
Lecce	136.966
Livorno	179.297
Lodi	89.370
Magenta	62.994
Mandello del Lario	51.545
Manfredonia	93.113
Matera	92.954
Milano	307.822
Modena	223.498
Pavia	124.660
Perugia	179.157
Pescara	148.995
Piazza Armerina	56.962
Pizzo Calabro	51.376
Poggio Mirteto	45.004
Portici	101.604
Potenza	122.601
Prato	174.631
Reggio nell'Emilia	167.950
San Zenone degli Ezzellini	27.540
Sanluri	51.605
Sassuolo	81.029
Scanzano Jonico	45.137
Sorbolo	50.786
Sortino	51.555
Susegana	0
Trani	88.337
Trasacco	28.494
Treviso	115.351
Venezia	307.822
Vicenza	140.876
Viterbo	101.361

Art. 5.

Esclusione dal sistema premiale

1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto, esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, non beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto.

Roma, 21 settembre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro per la coesione territoriale
BARCA

12A11729

DECRETO 19 ottobre 2012.

Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ed, in particolare l'art. 13-*bis* recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernenti il Patto di stabilità interno per gli enti locali e per le regioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico degli Enti locali e, in particolare gli articoli 182-185, che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-*bis* concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare l'art. 141, comma 2 disciplinante i certificati di pagamento delle rate di acconto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l'art. 3-*bis*, comma 7 che fa salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle procedure di certificazione del credito ed ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 141 relativo ai pagamenti in acconto;

Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità;

Ritenuto opportuno adeguare il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 alle modifiche recate dal predetto decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 25 giugno 2012

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 1, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Per i predetti enti sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi."

2. All'art. 3, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

3. All'art. 3, comma 6, sono soppresse le parole: "e del decreto ministeriale di attuazione, relativamente alle quali il creditore dichiari nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

4. All'art. 3, comma 7, le parole "dal creditore, in compensazione" sono sostituite dalle parole "dal creditore in compensazione" e le parole "e del decreto ministeriale di attuazione" sono soppresse.

5. All'art. 3, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest'ultimo trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito. L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica."

6. All'art. 4 comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole "Trascorso tale termine, il sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze potrà comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che non abbiano reso disponibile la certificazione telematica ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione sul sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.".

7. All'art. 8, comma 1, primo periodo aggiungere in fine le parole: ", nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con separata evidenza delle certificazioni emesse senza data di cui all'art. 2, comma 2.".

8. Gli allegati 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* al decreto ministeriale 25 giugno 2012 sono sostituiti dagli allegati 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* al presente decreto.

Art. 2.

Delega alla banca o all'intermediario finanziario

1. L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4.

Art. 3.

Utilizzo delle certificazioni di cui all'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 possono essere utilizzate esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari, riconosciuti dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, nonché per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2012 recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

Allegato 1 al DM 25 giugno 2012

Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Da indirizzare a:

Amministrazione:

Indirizzo:

CAP, Città, Provincia:

1. DATI DEL CREDITORE (*contrassegnare l'opzione applicabile*)

☐ Impresa individuale o Persona fisica

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

☐ Società

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

DATI DEL RICHIEDENTE (se diverso dal creditore)

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

In qualità di[1]

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione

Codice Fiscale

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro)

Documenti relativi al credito (*contrassegnare le opzioni applicabili*)

☐ Fattura n°

in data di importo

☐ Parcella n°

in data di importo

☐ Altro (*specificare*)

n.

in data di importo

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti), la data e altri estremi del contratto

In relazione ai crediti sopra indicati, il sottoscritto chiede il rilascio della certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni.

4. DICHIARAZIONI

- Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

- Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

- Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

- Il sottoscritto dichiara che (*contrassegnare l'opzione applicabile)*:

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per un importo pari a Euro: [ ];

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Luogo [ ] Data [ ]

Firma ______________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo [ ] Data [ ]

Firma ______________________________

[1] Specificare se trattasi di Rappresentante Legale, Rappresentante volontario ovvero banca o intermediario finanziario delegato.

Allegato 1-bis al DM 25 giugno 2012

Istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Da indirizzare a:

Ragioneria territoriale dello Stato:

[ ]

Indirizzo:

[ ]

CAP, Città, Provincia:

[ ]

1. DATI DEL CREDITORE (*contrassegnare l'opzione applicabile*)

☐ Impresa individuale o Persona fisica

Denominazione/Ragione Sociale	
Cognome e Nome del titolare	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Indirizzo di residenza	
Codice Fiscale/Partita IVA	
Riferimenti telefonici	
Indirizzo E-mail	

☐ Società

Denominazione/Ragione Sociale	
Sede legale	
Codice Fiscale/Partita IVA	
Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese	
Riferimenti telefonici	
Indirizzo E-mail	

DATI DEL RICHIEDENTE (se diverso dal creditore)

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

In qualità di[1]

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione

Codice Fiscale

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro)

Documenti relativi al credito (*contrassegnare le opzioni applicabili*)

☐ Fattura n°

in data di importo

☐ Parcella n°

in data di importo

☐ Altro (*specificare*)

n.

in data di importo

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti), la data e altri estremi del contratto

In relazione al credito sopra indicato, per il quale è stata presentata istanza di certificazione in data ,

n. identificativo , il sottoscritto chiede la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione del credito prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni.

4. DICHIARAZIONI

- Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

- Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

- Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

- Il sottoscritto dichiara che (*contrassegnare l'opzione applicabile)*:

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per un importo pari a Euro: [ ];

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Luogo [ ] Data [ ]

Firma ______________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo [ ] Data [ ]

Firma ______________________________

[1] Specificare se trattasi di Rappresentante Legale, Rappresentante volontario ovvero banca o intermediario finanziario delegato.

Allegato 2 al DM 25 giugno 2012

Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

N. istanza di certificazione [ ] Data di ricezione [ ]

1. DATI DEL CREDITORE (*soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile*)

☐ Impresa individuale o Persona fisica

Denominazione/Ragione Sociale [ ]

Cognome e Nome del titolare [ ]

Luogo di nascita [ ]

Data di nascita [ ]

Indirizzo di residenza [ ]

Codice Fiscale/Partita IVA [ ]

☐ Società

Denominazione/Ragione Sociale [ ]

Sede legale [ ]

Codice Fiscale/Partita IVA [ ]

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) [ ]

Data ed altri estremi del contratto

[ ]

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti

[ ]

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (*indicare il progressivo della certificazione*) [ ]

Vista l'istanza di cui sopra, presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni,

Visti gli atti d'ufficio,

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [1], secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (*contrassegnare l'opzione applicabile*):

- ☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
- ☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro [ ]

Riscontrato che il credito (*contrassegnare le opzioni applicabili*):

- ☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione
- ☐ non può essere certificato perché l'amministrazione /ente non è compreso nell'ambito dell'applicazione della norma
- ☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

[ ]

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a Euro [ ], in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

[ ]

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a Euro [ ], al netto di un importo pari a Euro [ ], per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente[2] :

[ ]

Considerato che (*contrassegnare l'opzione applicabile*):

- ☐ il credito di Euro [ ] si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n./intervento n./conto n.[3] [ ] della seguente categoria economica/voce di bilancio:

[ ]

- ☐ per il credito di Euro [ ] sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n./intervento n./conto n.[3] [ ] della seguente categoria economica/voce di bilancio:

[ ]

SI CERTIFICA CHE

A. Per le spese di natura corrente:

l'importo del credito è pari a Euro [ ] , e

☐ sarà pagato in data [ ] (*tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione*), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (*per le Regioni*)

B. Per le spese in conto capitale:

l'importo del credito è pari a Euro [ ] , e

☐ sarà pagato in data [ ] (*tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione*), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (*per le Regioni e gli Enti Locali*)

SI RISCONTRA che il creditore istante (*contrassegnare le opzioni applicabili*):

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per un importo pari a Euro

[ ]

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo va annotato sulla copia della certificazione rilasciata all'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

SI ACCETTA la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo [ ] Data [ ]

Cognome e nome [ ]

Qualifica ricoperta nell'amministrazione [ ]

E-mail [ ] Telefono [ ]

Firma ____

[1] Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

[2] Tra i debiti dell'istante non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[3] Capitolo di spesa per le regioni, intervento per gli enti locali, conto per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
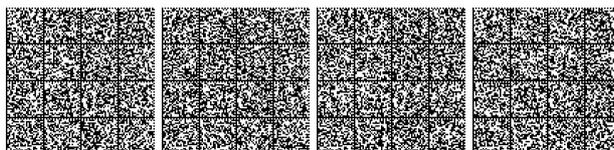
Allegato 2-bis al DM 25 giugno 2012

Spazio riservato all'intestazione del Commissario ad acta

Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Al creditore richiedente

e, p.c. all'amministrazione debitrice

N. istanza di certificazione ______ Data di ricezione ______

1. DATI DEL CREDITORE (*soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile*)

☐ Impresa individuale o Persona fisica

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

☐ Società

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) [ ]

Data ed altri estremi del contratto

[ ]

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti

[ ]

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (*indicare il progressivo della certificazione*) [ ]

Vista l'istanza di cui sopra, presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni,

Visto il provvedimento di nomina a Commissario ad acta in data [ ] ,

Visti gli atti d'ufficio dell'amministrazione debitrice,

Eseguiti gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari presso gli uffici dell'amministrazione debitrice,

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [1] , secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (*contrassegnare l'opzione applicabile*):

- ☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
- ☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro [ ]

Riscontrato che il credito (*contrassegnare le opzioni applicabili*):

- ☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione
- ☐ non può essere certificato perché l'amministrazione /ente non è compreso nell'ambito dell'applicazione della norma
- ☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

  [ ]

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a Euro [ ] , in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

  [ ]

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a Euro [ ] , al netto di un importo pari a Euro [ ] , per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente[2] :

  [ ]

Considerato che (*contrassegnare l'opzione applicabile*):

☐ il credito di Euro [ ] si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n./intervento n./conto n.[3] [ ]
della seguente categoria economica/voce di bilancio:

[ ]

☐ per il credito di Euro [ ] sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio,

Capitolo di spesa n./intervento n./conto n.[3] [ ]
della seguente categoria economica/voce di bilancio:

[ ]

SI CERTIFICA CHE

A. Per le spese di natura corrente:

l'importo del credito è pari a Euro [ ] , e

☐ sarà pagato in data [ ] (*tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione*), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (*per le Regioni*)

B. Per le spese in conto capitale:

l'importo del credito è pari a Euro [ ] , e

☐ sarà pagato in data [ ] (*tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione*), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (*per le Regioni e gli Enti Locali*)

SI RISCONTRA che il creditore istante (*contrassegnare le opzioni applicabili*):

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28 -quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per un importo pari a Euro
[ ]

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo va annotato sulla copia della certificazione rilasciata all'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

SI ATTESTA che la regione o l'ente debitore ha accettato la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.
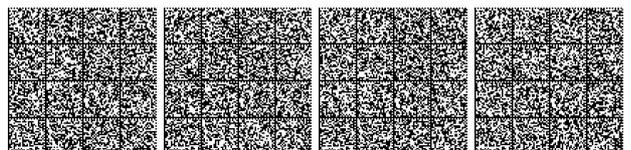
Luogo		Data	
Cognome e nome			
Qualifica ricoperta nell'amministrazione			
E-mail		Telefono	

Firma del Commissario ad acta ____

[1] Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

[2] Tra i debiti dell'istante non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[3] Capitolo di spesa per le regioni, intervento per gli enti locali, conto per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Allegato 4

Spettabile (*riportare i dati della banca o intermediario finanziario*)

Modello per mandato ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni

La sottoscritta impresa (*riportare di seguito i dati richiesti*)

☐ **Impresa individuale o persona fisica**

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

☐ **Società**

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscrizione CCIA nel registro delle imprese

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-Mail

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

nella persona del suo rappresentante sig. (*riportare nome e cognome*)

Codice Fiscale

conferisce a (*riportare dati della banca o intermediario finanziario*)

Codice Fiscale

mandato con rappresentanza a richiedere e ottenere dall'Amministrazione interessata o dal commissario ad acta, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis e comma 3-ter del Decreto legislativo 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni e integrazioni, anche mediante utilizzo dell'apposita piattaforma elettronica, la certificazione dei seguenti crediti:

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione

Codice Fiscale

Sede

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (*in Euro*)

Documenti relativi al credito (*contrassegnare le opzioni applicabili*)

☐ Fattura n°

in data di importo

☐ Parcella n°

in data di importo

☐ Altro (specificare) ____________

n. ____________

in data ______ di importo ______

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (*descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti)*, la data ed altri estremi del contratto

____

Luogo ____________ Data ______

Cognome e nome ____________

E-mail ____________ Telefono ______

Firma ____________

12A11725

DECRETO 19 ottobre 2012.

Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIAE DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di "Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo", come modificato, dall'art. 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012,n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e, da ultimo, dall'art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337";

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione";

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, comma 3-*bis*, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";

Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e, in particolare, l'art. 35 in materia di "Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, in attuazione del citato art. 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 31, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione

1. Ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai sensi dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, recante le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, notificate entro il 30 aprile 2012.

2. Agli effetti del presente decreto, il recupero dell'importo oggetto della compensazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, è effettuato, previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a qualsiasi titolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

12A11726

DECRETO 24 ottobre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
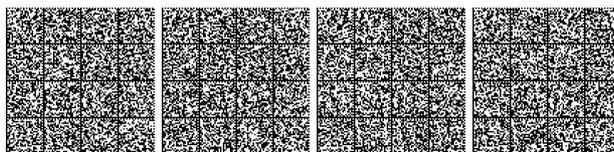
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.450 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto in data 24 settembre 2012, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014, di cui al decreto del 24 settembre 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 settembre 2012.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza- tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 settembre 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2012.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 settembre 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11728

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 2012.

Riduzione delle risorse alle province, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 95/2012 (spending review) nonchè attribuzione del contributo, ai sensi dell'articolo 17, comma 13-*bis* del predetto decreto 95/2012 e relativi allegati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 il quale prescrive che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Considerato che il predetto comma 7 dell'art. 16 del decreto legge n. 95 del 2012 prevede anche che le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012 e che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;

Visto il testo dell'art. 8, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 che differisce al 15 ottobre 2012 la data utile per determinare le riduzioni da operare, nell'anno 2012, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che fissa ai 15 giorni successivi il termine di emanazione dell'eventuale decreto del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 17, comma 13-*bis* del predetto decreto legge n. 95 del 2012, il quale prescrive che per l'anno 2012 alle province soggette alle riduzioni è attribuito un contributo nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro e che tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito;

Considerato inoltre che il riparto del predetto contributo di 100 milioni di euro è stabilito con le modalità previste dal comma 7 del richiamato art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95;

Dato atto che entro la data 15 ottobre 2012 non risulta adottata la deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali;

Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati di pagamento desunti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per l'anno 2011 relativi a province ricadenti nelle regioni a statuto ordinario nonché di quelle delle regioni Sicilia e Sardegna;

Considerato che i consumi intermedi, secondo quanto previsto dal sistema europeo dei conti nazionali (Sec 95) rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo produttivo, per cui occorre far riferimento alle voci SIOPE corrispondenti agli interventi "Acquisto di beni di consumo e/o materie prime", "Prestazioni di servizi" e "Utilizzo di beni dei terzi" della spesa corrente delle province;

Considerato, pertanto, che le voci contabili del SIOPE da considerare sono quelle anzidette che sono state, peraltro, prese a riferimento nei lavori tecnici di predisposizione della normativa in esame, come risultante dal documento del Servizio del bilancio del Senato n. 59 del luglio 2012, concernente "La documentazione trasmessa dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa. Una sintesi delle metodologie e dei risultati";

Decreta:

Art. 1.

Determinazione riduzioni e contributi destinati alla riduzione del debito

1. Sono determinate le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle province per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, come riportate nell'elenco A allegato al presente decreto.

2. È determinato l'ammontare del contributo attribuito alle predette province, nell'importo complessivo di 100 milioni, destinato alla riduzione del debito, come riportato nell'elenco B allegato al presente decreto. Tale contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 2.

Recupero somme per incapienza

1. Le riduzioni che non trovano capienza nel fondo sperimentale di riequilibrio, nonché nei trasferimenti erariali, saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate per il recupero, secondo quanto prescritto dal richiamato dall'art. 16, comma 7 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

ALLEGATO *A*

Riduzione risorse alle Province

Provincia	Consumi intermedi 2011 desunti da SIOPE	Riduzione risorse
TORINO	198.958.566,17	26.261.192,03
VERCELLI	23.484.575,29	3.099.805,92
NOVARA	31.602.992,94	4.171.382,43
CUNEO	42.875.062,94	5.659.219,82
ASTI	25.593.751,08	3.378.202,93
ALESSANDRIA	40.490.027,00	5.344.411,12
BIELLA	13.607.572,71	1.796.108,04
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	28.704.594,24	3.788.813,30
VARESE	36.669.267,52	4.840.096,58
COMO	41.402.143,70	5.464.804,39
SONDRIO	14.091.468,71	1.859.979,05
MILANO	147.384.681,89	19.453.786,32
BERGAMO	53.707.917,08	7.089.083,68
BRESCIA	72.767.117,72	9.604.769,92
PAVIA	38.645.641,03	5.100.964,59
CREMONA	29.200.424,61	3.854.259,57
MANTOVA	27.880.476,27	3.680.035,27
LECCO	21.918.162,62	2.893.049,99
LODI	9.801.957,69	1.293.792,46
MONZA E DELLA BRIANZA	27.673.828,37	3.652.759,14
VERONA	49.340.798,40	6.512.653,40
VICENZA	45.393.165,02	5.991.592,35
BELLUNO	9.383.304,19	1.238.533,02
TREVISO	46.952.987,21	6.197.478,39
VENEZIA	29.508.219,94	3.894.886,48
PADOVA	50.257.349,28	6.633.631,95
ROVIGO	8.698.130,52	1.148.094,70
IMPERIA	28.458.448,12	3.756.323,67
SAVONA	34.718.280,92	4.582.579,48
GENOVA	85.217.604,42	11.248.150,39
LA SPEZIA	35.596.715,77	4.698.526,97
PIACENZA	15.366.870,62	2.028.323,52
PARMA	16.252.996,56	2.145.286,19
REGGIO NELL'EMILIA	18.319.921,44	2.418.106,36
MODENA	30.804.407,78	4.065.974,56
BOLOGNA	36.499.587,08	4.817.699,90
FERRARA	10.825.306,95	1.428.867,68
RAVENNA	22.398.397,79	2.956.437,80
FORLI'-CESENA	13.569.006,73	1.791.017,59
RIMINI	12.310.205,70	1.624.864,32
MASSA	19.913.292,97	2.628.420,68
LUCCA	35.827.954,47	4.729.048,92
PISTOIA	25.911.876,60	3.420.193,36
FIRENZE	96.494.879,74	12.736.674,85

Provincia	Consumi intermedi 2011 desunti da SIOPE	Riduzione risorse
LIVORNO	31.432.713,33	4.148.906,66
PISA	40.481.979,75	5.343.348,94
AREZZO	33.928.049,84	4.478.274,29
SIENA	45.169.259,01	5.962.038,27
GROSSETO	29.781.559,45	3.930.965,46
PRATO	23.872.501,58	3.151.009,58
PERUGIA	40.092.242,73	5.291.906,28
TERNI	17.103.638,61	2.257.565,21
PESARO E URBINO	32.329.442,09	4.267.268,83
ANCONA	41.433.063,94	5.468.885,66
MACERATA	32.584.968,25	4.300.996,56
ASCOLI PICENO	19.279.105,46	2.544.712,20
FERMO	10.374.102,16	1.369.311,68
VITERBO	16.136.788,28	2.129.947,48
RIETI	14.469.251,14	1.909.843,79
ROMA	211.453.586,27	27.910.450,61
LATINA	35.790.122,74	4.724.055,39
FROSINONE	31.017.377,46	4.094.085,12
L'AQUILA	17.996.170,57	2.375.373,43
TERAMO	11.685.950,93	1.542.466,89
PESCARA	11.301.326,89	1.491.699,11
CHIETI	14.222.217,45	1.877.237,01
CAMPOBASSO	14.837.161,20	1.958.405,45
ISERNIA	6.767.176,45	893.221,76
CASERTA	103.322.627,16	13.637.891,57
BENEVENTO	19.363.275,06	2.555.822,02
NAPOLI	346.156.879,56	45.690.378,96
AVELLINO	41.651.159,28	5.497.672,77
SALERNO	112.654.456,00	14.869.630,19
FOGGIA	34.648.873,92	4.573.418,22
BARI	73.449.567,03	9.694.848,64
TARANTO	45.004.006,64	5.940.226,06
BRINDISI	18.037.639,21	2.380.847,01
LECCE	28.175.750,45	3.719.009,48
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	13.182.766,78	1.740.036,51
POTENZA	62.363.769,79	8.231.597,99
MATERA	19.960.872,18	2.634.700,82
COSENZA	26.994.257,92	3.563.060,41
CATANZARO	26.027.589,45	3.435.466,68
REGGIO CALABRIA	23.488.209,05	3.100.285,55
CROTONE	10.128.250,77	1.336.860,95
VIBO VALENTIA	9.331.816,29	1.231.736,96
TRAPANI	14.704.813,87	1.940.936,49
PALERMO	47.520.677,94	6.272.409,74

Provincia	Consumi intermedi 2011 desunti da SIOPE	Riduzione risorse
MESSINA	21.796.560,71	2.876.999,35
AGRIGENTO	11.413.512,66	1.506.506,87
CALTANISSETTA	9.829.722,55	1.297.457,24
ENNA	5.996.735,28	791.528,71
CATANIA	48.294.350,91	6.374.529,37
RAGUSA	11.057.596,61	1.459.528,35
SIRACUSA	20.195.225,43	2.665.633,87
SASSARI	16.335.855,41	2.156.223,00
NUORO	9.558.479,31	1.261.654,95
CAGLIARI	30.086.077,77	3.971.159,83
ORISTANO	9.709.949,83	1.281.648,04
OLBIA-TEMPIO	9.417.582,06	1.243.057,47
OGLIASTRA	5.487.760,30	724.347,43
MEDIO CAMPIDANO	6.536.046,72	862.714,19
CARBONIA-IGLESIAS	8.169.473,68	1.078.315,57

ALLEGATO *B*
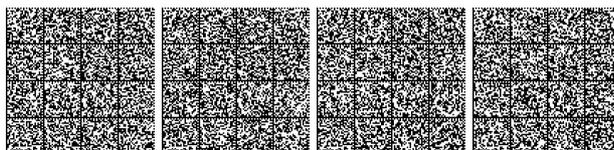
Contributo attribuito alle province per riduzione debito

Provincia	Contributo per riduzione debito
TORINO	5.252.238,41
VERCELLI	619.961,18
NOVARA	834.276,49
CUNEO	1.131.843,96
ASTI	675.640,59
ALESSANDRIA	1.068.882,22
BIELLA	359.221,61
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	757.762,66
VARESE	968.019,32
COMO	1.092.960,88
SONDRIO	371.995,81
MILANO	3.890.757,26
BERGAMO	1.417.816,74
BRESCIA	1.920.953,98
PAVIA	1.020.192,92
CREMONA	770.851,91
MANTOVA	736.007,05
LECCO	578.610,00
LODI	258.758,49
MONZA E DELLA BRIANZA	730.551,83
VERONA	1.302.530,68
VICENZA	1.198.318,47
BELLUNO	247.706,60
TREVISO	1.239.495,68
VENEZIA	778.977,30
PADOVA	1.326.726,39
ROVIGO	229.618,94
IMPERIA	751.264,73
SAVONA	916.515,90
GENOVA	2.249.630,08
LA SPEZIA	939.705,39
PIACENZA	405.664,70
PARMA	429.057,24
REGGIO NELL'EMILIA	483.621,27
MODENA	813.194,91
BOLOGNA	963.539,98
FERRARA	285.773,54
RAVENNA	591.287,56
FORLI'-CESENA	358.203,52
RIMINI	324.972,86
MASSA	525.684,14
LUCCA	945.809,78
PISTOIA	684.038,67
FIRENZE	2.547.334,97
LIVORNO	829.781,33

Provincia	Contributo per riduzione debito
PISA	1.068.669,79
AREZZO	895.654,86
SIENA	1.192.407,65
GROSSETO	786.193,09
PRATO	630.201,92
PERUGIA	1.058.381,26
TERNI	451.513,04
PESARO E URBINO	853.453,77
ANCONA	1.093.777,13
MACERATA	860.199,31
ASCOLI PICENO	508.942,44
FERMO	273.862,34
VITERBO	425.989,50
RIETI	381.968,76
ROMA	5.582.090,12
LATINA	944.811,08
FROSINONE	818.817,02
L'AQUILA	475.074,69
TERAMO	308.493,38
PESCARA	298.339,82
CHIETI	375.447,40
CAMPOBASSO	391.681,09
ISERNIA	178.644,35
CASERTA	2.727.578,31
BENEVENTO	511.164,40
NAPOLI	9.138.075,79
AVELLINO	1.099.534,55
SALERNO	2.973.926,04
FOGGIA	914.683,64
BARI	1.938.969,73
TARANTO	1.188.045,21
BRINDISI	476.169,40
LECCE	743.801,90
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	348.007,30
POTENZA	1.646.319,60
MATERA	526.940,16
COSENZA	712.612,08
CATANZARO	687.093,34
REGGIO CALABRIA	620.057,11
CROTONE	267.372,19
VIBO VALENTIA	246.347,39
TRAPANI	388.187,30
PALERMO	1.254.481,95
MESSINA	575.399,87
AGRIGENTO	301.301,37
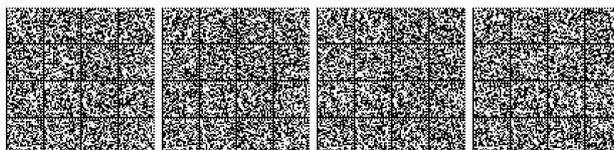
Provincia	Contributo per riduzione debito
CALTANISSETTA	259.491,45
ENNA	158.305,74
CATANIA	1.274.905,87
RAGUSA	291.905,67
SIRACUSA	533.126,77
SASSARI	431.244,60
NUORO	252.330,99
CAGLIARI	794.231,97
ORISTANO	256.329,61
OLBIA-TEMPIO	248.611,49
OGLIASTRA	144.869,49
MEDIO CAMPIDANO	172.542,87
CARBONIA-IGLESIAS	215.663,10

12A11784

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2012.

Ammissione al finanziamento di alcuni progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 430/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dall'art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 09 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma Eurostars);

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (programma *AAL)*;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma Eurostars tramite procedura scritta degli alti rappresentati Eurostars-Eureka;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL-2010 del programma AAL;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali, ed Eurostars e AAL e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e tenuto conto dei relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 16 maggio 2012 e 6 giugno 2012 riportate nei relativi verbali;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca AAL-Fearless; AAL-Alfa; E! 6218 Mida Eurostars; E!6384 Nanobiowine Eurostars; E! 6152 Insusecret Eurostars sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.454.632,75 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 375

ALLEGATO *1*
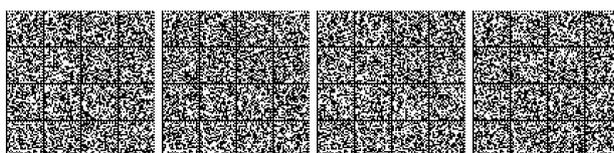
Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 15

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 15 del 12/01/2011 Comitato del 16/05/2012
- Progetto di Ricerca
  Titolo: **AAL –FEARLESS:** Fear Elimination As Resolution for Loosing Elderly's Substantial Sorrows.

  Inizio: 01/07/2011

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 12/01/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  TESAN S.p.a VICENZA

- Costo Totale ammesso Euro 168.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 92.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 76.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	92.000,00	76.000,00	168.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	92.000,00	76.000,00	168.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 65.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.16

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 16 del 12/01/2011 Comitato del 06/06/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: **AAL – ALFA** : Active Living for Alzheimer Patients

  Inizio: 03/01/2012

  Durata Mesi: 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il12/01/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

NOEMALIFE S.p.a. Bologna
EXEL S.r.l. Bologna
T3Lab Bologna

- Costo Totale ammesso Euro 1.015.550,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 761.060,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 254.490,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	00	00	00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	00
Non Eleggibile	761.060,00	254.490,00	1.015.550,00
Extra UE	0,00	0,00	,00
Totale	761.060,00	254.490,00	1.015.550,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 444.152,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.57

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 57 del 23/03/2011 Comitato del 16.5.2012

• Progetto di Ricerca
Titolo: **E! 6218 MIDA EUROSTARS**: MIniaturized Detection Approach for pathogenic bacteria in fluids

Inizio: 1/7/2012

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 23/03/2011, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

TETHIS S.p.A. MILANO

• Costo Totale ammesso	Euro	192.679,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	129.242,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	63.437,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	129.242,00	63.437,00	192.679,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	129.242,00	63.437,00	192.679,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 80.480,25

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.197

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 197 del 20/09/2011 Comitato del 16.5.2012

• Progetto di Ricerca

Titolo: **E!6384 NANOBIOWINE EUROSTARS** : NANOtechnology based BIOsensors for WINE quality control

Inizio: 01/01/2012

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 23/03/2011, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

CPC Biotech S.r.l.	Napoli
SELEO Engineering S.r.L.	Melito (Napoli)
Università La Sapienza	Roma

• Costo Totale ammesso	Euro	932.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	749.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	182.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	105.000,00	95.000,00	200.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	644.500,00	87.500,00	732.000,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	749.500,00	182.500,00	932.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 420.375,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.56

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 56 del 23/03/2011 Comitato del 06.06.2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 6152 INSUSECRET EUROSTARS –: Innovative GLP-1R modulators for Type-2 Diabetes treatment.

  Inizio: 1/7/2011

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 23/03/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  AXXAM S.p.A. MILANO

• Costo Totale ammesso	Euro	960.400,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	818.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	142.300,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	818.100,00	142.300,00	960.400,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	818.100,00	142.300,00	960.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 444.625,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A11723

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hulubei Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Hulubei Alina nata a Vulcan (Romania) il giorno 28 giugno 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist nivel 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 26 giugno 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Nivel 3 avansat, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2010, dalla signora Hulubei Alina, nata a Vulcan (Romania) il 28 giugno 1988 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hulubei Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11631

DECRETO 22 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Vararu Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Vararu Daniel nato a Iasi (Romania) il giorno 1° giugno 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, dal sig. Vararu Daniel, nato a Iasi (Romania) il 1° giugno 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Vararu Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11632

DECRETO 22 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zhulieta Gancheva Petrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zhulieta Gancheva Petrova nata a Vidin (Bulgaria) il giorno 31 agosto 1984, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома вегеринарен лекар» rilasciato in data 25 giugno 2009 con il n. 15031 dalla Università di silvicoltura di Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Диплома вегеринарен лекар» rilasciato dalla Università di silvicoltura di Sofia - Bulgaria - in data 25 giugno 2009 con il n. 15031 alla sig.ra Zhulieta Gancheva Petrova, nata a Vidin (Bulgaria) il giorno 31 agosto 1984, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Zhulieta Gancheva Petrova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11633

DECRETO 22 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Voican Camelia Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora VOICAN Camelia Magdalena nata a Tecuci (Romania) il giorno 22 settembre 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Vasile Alecsandri" di Focsani nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 21 giugno 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Vasile Alecsandri" di Focsani nell'anno 2011, dalla signora VOICAN Camelia Magdalena, nata a Tecuci (Romania) il 22 settembre 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora VOICAN Camelia Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11634

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Galasso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 3 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Giorgia Galasso nata| a Roma (Italia) il giorno 13 dicembre 1988, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato in data 3 luglio 2012 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna – in data 3 luglio 2012 a| Giorgia Galasso, nata| a Roma (Italia) il giorno 13 dicembre 1988, di cittadinanza italiana, Galasso| all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Giorgia Galasso è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11710

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Adriana Beatriz Toro Mattozzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 3 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Adriana Beatriz Toro Mattozzi nata a Caracas (Venezuela) il giorno 18 giugno 1982, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato in data 26 luglio 2005 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna – in data 26 luglio 2005 alla sig.ra Adriana Beatriz Toro Mattozzi, nata a Caracas (Venezuela) il giorno 18 giugno 1982, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Adriana Beatriz Toro Mattozzi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11711

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Renske Bijlenga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 6 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Renske Bijlenga nata a Zwijndrecht (Olanda) il giorno 19 aprile 1984, di cittadinanza olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "met goed gevolg afgelegd" rilasciato in data 29 febbraio 2012 dalla Faculteit der Tandheelkunde - Amsterdam - Olanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "met goed gevolg afgelegd" rilasciato dalla Faculteit der Tandheelkunde - Amsterdam - Olanda – in data 29 febbraio 2012 alla sig.ra Renske Bijlenga, nata a Zwijndrecht (Olanda) il giorno 19 aprile 1984, di cittadinanza olandese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Renske Bijlenga è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11712

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Arghirò Alice Iliakis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 29 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Arghirò Alice Iliakis nata a Atene (Grecia) il giorno 31 maggio 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Πτυχίο Κτηνιατρικής" rilasciato in data 20 dicembre 2012 con il n. 1769/2012 dalla Università degli Studi di Salonicco - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Πτυχίο Κτηνιατρικής" rilasciato dalla Università degli Studi di Salonicco - Grecia – in data 20 dicembre 2012 con il n. 1769/2012 alla sig.ra Arghirò Alice Iliakis, nata a Atene (Grecia) il giorno 31 maggio 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Arghirò Alice Iliakis è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11713

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Vincenzo Giovane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Vincenzo Giovane nato a San Giovanni Rotondo (FG) (Italia) il giorno 12 giugno 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontología» rilasciato in data 20 luglio 2012 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontología» rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna – in data 20 luglio 2012 al Sig. Vincenzo Giovane, nato a San Giovanni Rotondo (FG) (Italia) il giorno 12 giugno 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il Sig. Vincenzo Giovane è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A11714

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 ottobre 2012.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società Fiduciaria e di Revisione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 1969, con il quale la società «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma (di seguito «Auditors S.r.l.») codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 00908270580, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto direttoriale in data 9 ottobre 2012 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, codice fiscale e iscrizione registro delle imprese n. 00908270580, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società fiduciaria e di revisione» alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, codice fiscale e iscrizione registro delle imprese n. 00908270580, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, l'avv. Davide Piazzoni, nato a Roma il 2 aprile 1979, con studio in Roma, via Trionfale n. 6551, codice fiscale PZZDVD79D02H501V.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma, nonché alla cancelleria del tribunale di Roma - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A11791

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Big»

Estratto determinazione V&A/1636 del 23 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE BIG», nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Benedetti & CO. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 51020 - Pistoia, via Bolognese, 250, codice fiscale 01670410479.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 039209010 (in base 10) 15DL1L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori dei principi attivi: Ranbaxy Laboratories Limited, P.O. Rail Majra Nawanshahar District, 144533 - Toansa, Punjab (India) e Ipca Laboratories Limited, P.O. Sejavta, 457002 - District Ratlam, Madhya Pradesh (India).

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., via Campobello 15 - 00040 - Pomezia (Roma) (produzione, confezionamento primario e secondario, controlli su prodotto finito e rilascio del lotto).

Composizione ogni compressa contiene:

principi attivi: Lisinopril diidrato 21,78 mg pari a 20 mg di lisinopril anidro; Idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: Mannitolo 40,0 mg; Calcio fosfato dibasico diidrato 166, 0 mg; Amido di mais 31,0 mg; Amido pregelatinizzato 4,0 mg; Magnesio stearato 5,72 mg.

Indicazioni terapeutiche: Lisinopril e Idroclorotiazide Big è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti per i quali è appropriata una terapia in associazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 039209010 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,78 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,34 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039209010 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11624

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Listen»

Estratto determinazione V&A.N n. 1635 del 23 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LISTEN», nelle forme e confezioni: «5 mg compresse» 14 compresse e «20 mg compresse» 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Benedetti & CO. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 51020 - Pistoia, via Bolognese, 250, codice fiscale 01670410479.

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 039208018 (in base 10) 15DK2L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Ranbaxy Laboratories Ltd, P.O. Rail Majra - Nawanshahar - District, 144533 - India - Toansa, Punjab.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione ogni compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: Lisinopril diidrato 5,445 mg pari a 5 mg di Lisinopril anidro;

eccipienti: Mannitolo 20,6 mg; Calcio fosfato dibasico diidrato 91,7 mg; Amido di mais 15,5 mg; Amido pregelatinizzato 2 mg; Magnesio stearato 1,62 mg; Ferro ossido rosso (E 172) 0,135 mg.

Confezione: «20 mg compresse » 14 compresse - A.I.C. n. 039208020 (in base 10) 15DK2N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Ranbaxy Laboratories Ltd, P.O. Rail Majra - Nawanshahar - District, 144533 - India - Toansa, Punjab.

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: Lisinopril diidrato 21,78 mg pari a 20 mg di Lisinopril anidro;

eccipienti: Mannitolo 41 mg; Calcio fosfato dibasico diidrato 177 mg; Amido di mais 31 mg; Amido pregelatinizzato 4 mg; Magnesio stearato 4,94 mg; Ferro ossido rosso (E 172) 0,28 mg.

Indicazioni terapeutiche

Ipertensione: trattamento dell'ipertensione.

Scompenso cardiaco: trattamento dello scompenso cardiaco sintomatico.

Infarto miocardico acuto: trattamento a breve termine (6 settimane) dei pazienti emodinamicamente stabili entro 24 ore da un infarto miocardico acuto.

Complicanze renali del diabete mellito: trattamento delle complicanze renali nei pazienti ipertesi con diabete mellito di Tipo 2 e nefropatia incipiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni: A.I.C. n. 039208018 - «5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,24 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,33 euro.

Confezione: A.I.C. n. 039208020 - «20 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,85 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039208018 - «5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 039208020 - «20 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11625

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eucombidex»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1607/2012 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EUCOMBIDEX, nelle forme e confezioni: «0,3%+0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml; «0,3%+0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: GENETIC S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - Codice Fiscale 03696500655;

Confezione: «0,3%+0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml

AIC n. 039899012 (in base 10) 161MW4 (in base 32)

Forma Farmaceutica: collirio, soluzione

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited, stabilimento sito in Pallagi Ut 13, Debrecen - Ungheria; Crystal Pharma S.A.U., stabilimento sito in P. Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - Boecillo - 47151 Valladolid Spagna;

Produttore del prodotto finito:

Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora, 84084 Fisciano - Salerno (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 flacone da 5 ml contiene:

Principio Attivo: tobramicina 15 mg; desametasone sodio fosfato 6,58 mg

Eccipienti: tyloxapol 2,5 mg; benzalconio cloruro 0,5 mg; disodio edetato 0,5 mg; solfato di sodio anidro 60 mg; sodio cloruro 15 mg; acido solforico q.b. a pH 5,5; acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 5 ml

Confezione: «0,3%+0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml

AIC n. 039899024 (in base 10) 161MWJ (in base 32)

Forma Farmaceutica: collirio, soluzione

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited, stabilimento sito in Pallagi Ut 13, Debrecen - Ungheria; Crystal Pharma S.A.U., stabilimento sito in P. Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - Boecillo - 47151 Valladolid Spagna.

Produttore del prodotto finito:

Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora, 84084 Fisciano - Salerno (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 contenitore monodose da 0,25 ml contiene:

Principio Attivo: tobramicina 0,75 mg; desametasone sodio fosfato 0,329 mg

Eccipienti: tyloxapol 0,125 mg; disodio edetato 0,025 mg; sodio solfato anidro 3 mg; sodio cloruro 0,75 mg; acido solforico q.b. a pH 5,5; acqua p.p.i. q. b. a 0,25 ml

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini dai due anni di età in poi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039899012 - «0,3%+0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml

Classe: «C»

Confezione: AIC n. 039899024 - «0,3%+0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039899012 - «0,3%+0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 039899024 - «0,3%+0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11626

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Combitimor»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1606/2012 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COMBITIMOR, nelle forme e confezioni: «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml; «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml; «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml; «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» flacone da 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: GENETIC S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - Codice Fiscale 03696500655.

Confezione: «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml

AIC n. 040347015 (in base 10) 16H9D7 (in base 32)

Forma Farmaceutica: collirio, soluzione

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited, stabilimento sito in Pallagi Ut 13, Debrecen - Ungheria; Crystal Pharma S.A.U., stabilimento sito in P. Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - Boecillo - 47151 Valladolid Spagna.

Produttore del prodotto finito:

Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora, 84084 Fisciano - Salerno (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 contenitore monodose da 0,25 ml contiene:

Principio Attivo: tobramicina 0,75 mg; desametasone sodio fosfato 0,329 mg

Eccipienti: tyloxapol 0,125 mg; disodio edetato 0,025 mg; sodio solfato anidro 3 mg; sodio cloruro 0,75 mg; acido solforico q.b. a pH 5,5; acqua p.p.i. q. b. a 0,25 ml

Confezione: «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml

AIC n. 040347027 (in base 10) 16H9DM (in base 32)

Forma Farmaceutica: collirio, soluzione

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited, stabilimento sito in Pallagi Ut 13, Debrecen - Ungheria; Crystal Pharma S.A.U., stabilimento sito in P. Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - Boecillo - 47151 Valladolid Spagna.

Produttore del prodotto finito:

Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora, 84084 Fisciano - Salerno (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 flacone da 5 ml contiene:

Principio Attivo: tobramicina 15 mg; desametasone sodio fosfato 6,58 mg

Eccipienti: tyloxapol 2,5 mg; benzalconio cloruro 0,5 mg; disodio edetato 0,5 mg; solfato di sodio anidro 60 mg; sodio cloruro 15 mg; acido solforico q.b. a pH 5,5; acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 5 ml

Confezione: «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml

AIC n. 040347039 (in base 10) 16H9DZ (in base 32)

Forma Farmaceutica: gocce auricolari, soluzione

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited, stabilimento sito in Pallagi Ut 13, Debrecen - Ungheria; Crystal Pharma S.A.U., stabilimento sito in P. Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - Boecillo - 47151 Valladolid Spagna.

Produttore del prodotto finito:

Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora, 84084 Fisciano - Salerno (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 contenitore monodose da 0,25 ml contiene:

Principio Attivo: tobramicina 0,75 mg; desametasone sodio fosfato 0,329 mg

Eccipienti: tyloxapol 0,125 mg; disodio edetato 0,025 mg; sodio solfato anidro 3 mg; sodio cloruro 0,75 mg; acido solforico q.b. a pH 5,5; acqua p.p.i. q. b. a 0,25 ml

Confezione: «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» flacone da 5 ml

AIC n. 040347041 (in base 10) 16H9F1 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gocce auricolari, soluzione

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited, stabilimento sito in Pallagi Ut 13, Debrecen - Ungheria; Crystal Pharma S.A.U., stabilimento sito in P. Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - Boecillo - 47151 Valladolid Spagna.

Produttore del prodotto finito:

Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora, 84084 Fisciano - Salerno (Produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 flacone da 5 ml contiene:

Principio Attivo: tobramicina 15 mg; desametasone sodio fosfato 6,58 mg

Eccipienti: tyloxapol 2,5 mg; benzalconio cloruro 0,5 mg; disodio edetato 0,5 mg; solfato di sodio anidro 60 mg; sodio cloruro 15 mg; acido solforico q.b. a pH 5,5; acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 5 ml

Indicazioni terapeutiche:

collirio soluzione:

Trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini dai due anni di età in poi;

gocce auricolari soluzione:

Trattamento delle infiammazioni del condotto uditivo esterno e dell'orecchio medio quando si ritenga necessario l'impiego di un corticosteroide, in presenza di infezione causata da batteri sensibili alla tobramicina o quando esista il rischio di un'infezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 040347015 - «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml

Classe: «C»

Confezione: AIC n. 040347027 - «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml

Classe: «C»

Confezione: AIC n. 040347039 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml

Classe: «C»

Confezione: AIC n. 040347041 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» flacone da 5 ml

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 040347015 - «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 040347027 - «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» flacone da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 040347039 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 040347041 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» flacone da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11627

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Rivoira»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1634/2012 del 23 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO RIVOIRA, anche nelle forme e confezioni: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri; «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: RIVOIRA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Durini, 7, 20122 - Milano - Codice Fiscale 06666970584.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri

AIC n. 038944462 (in base 10) 154HQG (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas per inalazione

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Dante s.n.c. - 20090 - Pioltello - Limito (MI)

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Chemgas srl - Via E. Fermi,4 - 72100 - Brindisi

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a - 40010 - Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 - 34100 - Trieste

Rivoira SpA - Via Baiona, 107/111 - 48100 - Ravenna

Rivoira SpA - Via Glair, 30 - 11029 - Verres (AO)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - S.S. 525del Brembo, 1 - 24040 - Osio Sopra (BG)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - Via T. Wassermann, 11 - Z.I. Aussa Corno - 33050 - Carlino (UD)

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 - Piombino (LI)

Sol SpA - Via Firmio Leonzio, 2 - 84100 - Salerno

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - Via Marconato s.n.c. - 20031 - Cesano Maderno (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 - Caponago (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 - Venezia

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA - S.S. Appia km 192,500 - Pignataro Maggiore (CS)

Linde Gas Italia Srl - Viale Brin, 218 - 05100 Terni

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Dante s.n.c. - 20090 - Pioltello - Limito (MI)

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Chemgas srl - Via E. Fermi, 4 - 72100 - Brindisi

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a - 40010 - Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 - 34100 - Trieste

Rivoira SpA - Via Baiona, 107/111 - 48100 - Ravenna

Rivoira SpA - Via Glair, 30 - 11029 - Verres (AO)

Rivoira SpA - Via Adda, 8 - Terni

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - S.S. 525 del Brembo, 1 - 24040 - Osio Sopra (BG)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - Via T. Wassermann, 11 - Z.I. Aussa Corno - 33050-Carlino (UD)

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 - Piombino (LI)

Sol SpA - Via Firmio Leonzio, 2 - 84100 - Salerno

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - Via Marconato s.n.c. - 20031 - Cesano Maderno (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 - Caponago (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 - Venezia

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA - S.S. Appia km 192,500 - Pignataro Maggiore (CS)

Linde Gas Italia Srl - Viale Brin, 218 - 05100 Terni

Principio Attivo: ossigeno.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri

AIC n. 038944474 (in base 10) 154HQU (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas per inalazione

Validità Prodotto Integro: 3 mesi dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Dante s.n.c. - 20090 - Pioltello - Limito (MI)

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Chemgas srl - Via E. Fermi, 4 - 72100 - Brindisi

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a - 40010 - Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 - 34100 - Trieste

Rivoira SpA - Via Baiona, 107/111 - 48100 - Ravenna

Rivoira SpA - Via Glair, 30 - 11029 - Verres (AO)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - S.S. 525 del Brembo, 1 - 24040 - Osio Sopra (BG)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - Via T. Wassermann, 11 - Z.I. Aussa Corno - 33050 - Carlino (UD)

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 - Piombino (LI)

Sol SpA - Via Firmio Leonzio, 2 - 84100 - Salerno

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - Via Marconato s.n.c. - 20031 - Cesano Maderno (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 - Caponago (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 - Venezia

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA - S.S. Appia km 192,500 - Pignataro Maggiore (CS)

Linde Gas Italia Srl - Viale Brin, 218 - 05100 Terni

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Dante s.n.c. - 20090 - Pioltello - Limito (MI)

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex S.S. 114 - 96010 Priolo Gargallo (SR)

Chemgas srl - Via E. Fermi, 4 - 72100 - Brindisi

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a - 40010 - Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 - 34100 - Trieste

Rivoira SpA - Via Baiona, 107/111 - 48100 - Ravenna

Rivoira SpA - Via Glair, 30 - 11029 - Verres (AO)

Rivoira SpA - Via Adda, 8 - Terni

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - S.S. 525 del Brembo, 1 - 24040 - Osio Sopra (BG)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - Via T. Wassermann, 11 - Z.I. Aussa Corno - 33050 - Carlino (UD)

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 - Piombino (LI)

Sol SpA - Via Firmio Leonzio, 2 - 84100 - Salerno

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - Via Marconato s.n.c. - 20031 - Cesano Maderno (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 - Caponago (MI)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 - Venezia

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA - S.S. Appia km 192,500 - Pignataro Maggiore (CS)

Linde Gas Italia Srl - Viale Brin, 218 - 05100 Terni

Principio Attivo: ossigeno.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta e cronica. Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 038944462 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri

Classe di rimborsabilità: «H»

Confezione: AIC n. 038944474 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri

Classe di rimborsabilità: «H»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 038944462 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 038944474 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Prezzo ex factory

Per le confezioni classificate in fascia H il prezzo ex factory (IVA esclusa) è determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura proporzionale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11628

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150 si rende noto che l'impresa LONGO GIOIELLI, già assegnataria del marchio di identificazione "16 CN", ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed ha restituito i punzoni.

Con determinazione dirigenziale n. 570/PM del 17 ottobre 2012 l'impresa su citata è stata cancellata dal Registro degli assegnatari della Camera di commercio I.A.A. di CUNEO ed i punzoni ritirati sono stati deformati.

12A11677

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 novembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal Sig. Giovanni GIACOMIN delegato dal Comune di Feltre giusta delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 29 ottobre 2012, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio del Comune di Feltre sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?".

Il Sig. Giovanni GIACOMIN dichiara di eleggere domicilio in Piazzale Cardinal Consalvi n. 9 - 00196 ROMA.

12A11832

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 22 ottobre 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Bacci, Console onorario della Repubblica di Belarus di Firenze.

12A11762

Rilascio di *exequatur*

In data 16 ottobre 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Federica Maria Biamonti Squarciafichi, Console onorario di Spagna in Ventimiglia.

12A11763

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo ICMQ S.p.a., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2012, l'Organismo «ICMQ S.p.A.» con sede in Milano - cap 20124 - Via Gaetano De Castillia n. 10, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "esecuzione di strutture di acciaio e alluminio", "prodotti prefabbricati di calcestruzzo" e "membrane flessibili per impermeabilizzazione" come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione Incendi - Ultime novità".

12A11675
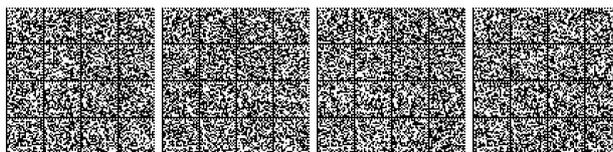
Abilitazione dell'Organismo Tüv Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2012, l'Organismo «TÜV ITALIA S.r.l.» con sede in Sesto San Giovanni (Milano) - cap 20099 - Via Giosuè Carducci, 125 - edificio 23, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "prodotti prefabbricati di calcestruzzo" come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione Incendi - Ultime novità".

12A11676

Riduzione di risorse ai comuni ai sensi dell'articolo 16, comma 6 e 6-*bis* del decreto-legge 95/2012 (spending review).

In data 25 ottobre 2012 è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno concernente: "Riduzione di risorse ai comuni ai sensi dell'art. 16 comma 6 e 6-*bis* D.L. 95/2012 (spending review).

Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono pubblicati interamente sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale: http://finanzalocale.interno.it//index.html nella pubblicazione del 29 ottobre 2012 «Decreto riduzione risorse ai comuni ai sensi dell'art. 16 comma 6 e 6-*bis* D.L. 95/2012 (spending review)».

12A11785

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 190 del 12 ottobre 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. via Isonzo 71 - Latina 04100 (LT), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

POULVAC MG	FLACONE DA 1000 DOSI	AIC 101467013
POULVAC MAREK HVT LYO	10 FLACONI DA 1000 DOSI	AIC 101458014
POULVAC MAREK HVT LYO	10 FLACONI DA 2000 DOSI	AIC 101458026

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tylmasin 250 mg/g Granulato per uso orale per suini».

Estratto provvedimento n. 791 dell'8 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0129/002/II/001

Medicinale veterinario TYLMASIN 250 mg/g Granulato per uso orale per suini.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104176021;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104176019.

Titolare A.I.C: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa - Belgio.

Oggetto: Variazione tipo II C.II.3: modifica tempi di attesa per carni specie suini.

È autorizzata per il medicinale indicato in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per le carni specie suini da: 1 giorno a: 0 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono: Suini (carni): 0 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

12A11716

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Reneval» 100 mg/ml.

Decreto n. 192 del 16 ottobre 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0391/002/DC.

Medicinale veterinario «RENEVAL» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina – Via Isonzo n. 71 – codice fiscale n. 06954380157.

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd nello stabilimento sito in Loughrea, Co. Galway (Irlanda);

la società Bela-pharm GmbH & Co KG nello stabilimento sito in Lohner Str. 19, 49377 Vectha (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104388018;

flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104388020.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 100,0 mg.

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: infezioni del tratto respiratorio e gastrointestinale di origine batterica o micoplasmica (ad esempio pasteurellosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) ed infezioni batteriche secondarie ad infezioni virali (ad esempio polmonite virale), quando l'esperienza clinica, supportata ove possibile da test di sensibilità dell'agente causale, indica l'enrofloxacina come farmaco di scelta. Trattamento dei segni locali (infiammazione, qualità e produzione del latte) associati a mastite iperacuta/acuta nelle bovine da latte in lattazione, causata da E.coli, nei casi in cui la storia dell'allevamento e precedenti test di sensibilità indichino l'enrofloxacina come farmaco di scelta.

suini: infezioni del tratto respiratorio e gastrointestinale di origine batterica o micoplasmica (ad esempio pasteurellosi, actinobacillosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) e malattie multifattoriali come la rinite atrofica e la polmonite enzootica, quando l'esperienza clinica, supportata ove possibile da test di sensibilità dell'agente causale, indica l'enrofloxacina come farmaco di scelta.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Il materiale non utilizzato deve essere smaltito.

Tempi di attesa:

bovini, uso sottocutaneo: Carne e visceri: 10 giorni; latte: 84 ore (7 mungiture);

bovini uso endovenoso: Carne e visceri: 4 giorni; latte: 72 ore (6 mungiture).

suini, uso intramuscolare: Carne e visceri: 10 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A11717

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Reneval» 50 mg/ml.

Estratto decreto n. 193 del 16 ottobre 2012

Pocedura decentrata: n. UK/V0391/001/DC.

Medicinale veterinario: RENEVAL 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd nello stabilimento sito in Loughrea, Co. Galway (Irlanda);

la società Bela-pharm GmbH & Co KG nello stabilimento sito in Lohner Str. 19, 49377 Vectha (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104387016;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104387028

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 50,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: infezioni del tratto respiratorio e gastrointestinale di origine batterica o micoplasmica (ad esempio pasteurellosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) ed infezioni batteriche secondarie ad infezioni virali (ad esempio polmonite virale), quando l'esperienza clinica, supportata ove possibile da test di sensibilità dell'agente causale, indica l'enrofloxacina come farmaco di scelta;

suini: infezioni del tratto respiratorio e gastrointestinale di origine batterica o micoplasmica (ad esempio pasteurellosi, actinobacillosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) e malattie multifattoriali come la rinite atrofica e la polmonite enzootica, quando l'esperienza clinica, supportata ove possibile da test di sensibilità dell'agente causale, indica l'enrofloxacina come farmaco di scelta;

cani e gatti: infezioni batteriche del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale, infezioni cutanee, infezioni secondarie delle ferite ed otiti esterne, quando l'esperienza clinica, supportata ove possibile da test di sensibilità dell'agente causale, indica l'enrofloxacina come farmaco di scelta.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Il materiale non utilizzato deve essere smaltito.

Tempi di attesa:

bovini - carne e visceri: 14 giorni;

latte: uso non consentito in animali che producono latte per il consumo umano;

suini - carne e visceri: 10 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A11718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Enrodexil 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini».

Decreto n. 191 del 16 ottobre 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato, fino ad ora registrato a nome della società Laboratorios Velvian, S.L. con sede in c/Vitoria 9, 2° B, 09004 Burgos (Spagna):

ENRODEXIL 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini:

scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104419027;

scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104419015;

è ora trasferita alla società Industrial Veterinaria S.A. con sede in Esmeralda, 19 - 08950 - Esplugues de Llobregat (Barcellona).

La produzione ed il rilascio dei lotti del prodotto finito viene ora effettuata esclusivamente dall'officina Industrial Veterinaria S.A. con sede in Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcellona - (Spagna).

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11719

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione della società I.C.E.P.I. S.p.a., in Piacenza, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici in data 22 ottobre 2012 - prot. 28586 Div3/H - la Società I.C.E.P.I. S.P.A. - Istituto di Certificazione Europea Prodotti Industriali S.P.A. - con sede a Piacenza via Paolo Bellizzi, 29/31/33 è stata designata Organismo Notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

- Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;
- Cisterne, veicoli batteria / carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

Procedure:

- Valutazione di conformità;
- Ispezione straordinaria;
- Ispezione intermedia;
- Ispezione periodica;
- Rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 19 giugno 2016.

12A11674
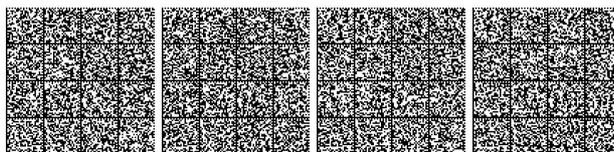
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (C.N.C.U.) per il triennio 2012-2015.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 2012, è stato rinnovato il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per il triennio 2012-2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007 e art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, composto, così come disposto dall'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dal rappresentante della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.

Il Consiglio dura in carica tre anni a decorrere dal 7 luglio 2012.

Il citato decreto è integralmente reperibile nel sito di questo Ministero all'indirizzo — www.ministerosviluppoeconomico.gov.it.

12A11761

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-259) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00